



COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Allegato 2 - DCC n.170/22

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Premessa.....	4
Art. 2. Forme di gestione	4
Art. 3. Finalità e obiettivi	4
Art. 4. Competenze dell'AURI.....	6
Art. 5. Definizioni	8
Art.6. Centri di Raccolta	14
Art. 7. Ecocompattatori	16
Art. 8. IES – Isola Ecologia Seminterrata	16
TITOLO II - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	17
Art. 9. Classificazione delle aree di raccolta	17
Art. 10. Modalità di attuazione del servizio di raccolta	17
Art. 11. Modalità generali della raccolta porta a porta	17
Art. 12. Accesso alla proprietà privata.....	18
Art. 13. La raccolta differenziata.....	19
Art. 14. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in Area ad Intensità.	19
Art. 15. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in <u>Area Vasta</u>	23
Art. 16. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE	24
Art. 17. Raccolta domiciliare dei rifiuti VERDI derivanti da sfalci e potature	26
Art. 18. Il compostaggio domestico	26
Art. 19. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi.....	28
Art. 20. Raccolta degli oli vegetali domestici	28
Art. 21. Raccolta degli abiti usati	28
Art. 22. Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione	29
Art. 23. Raccolta rifiuti con cassoni mobili itineranti.....	29
Art. 24. Pannolini e pannoloni	29
Art. 25. Rimozione dei rifiuti abbandonati	30

TITOLO III - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	31
Art.26. Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (utenze domestiche o utenze non domestiche) di rifiuti	31
Art. 27. Modalità di conferimento e obblighi per i condomini.....	33
TITOLO IV - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	36
Art. 28. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park	36
Art. 29. Disposizioni diverse	36
Art. 30. Volantinaggio	36
Art. 31. Sgombero della neve	37
Art. 32. Caditoie stradali	37
Art. 33. Disposizioni particolari per biciclette su suolo pubblico	37
TITOLO V - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE	39
Art.34. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni	39
DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Art. 35. Controllo e Sanzioni	40
Art.36. Ispettore ambientale	41
Art. 37. Contributi CONAI	41
Art. 38. Riferimento ad altri regolamenti	41
Art. 39. Riferimenti di legge.....	42
Art. 40. Entrata in vigore.....	42
ALLEGATO B: Importo sanzioni VIOLAZIONI	43

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premessa

1. L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) - di seguito "Autorità"- esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti attribuite alle Autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. Tutti i Comuni della regione, ai sensi della L.R. n. 11/2013, partecipano obbligatoriamente all'Autorità alla quale si applicano, ove compatibili con gli atti dell'Autorità, le disposizioni in materia di Enti Locali.
3. Sulla base del regolamento tipo adottato dall'ATI4 (ora AURI) con delibera di Assemblea d'Ambito n. 13 del 22/07/2014 il comune disciplina con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Umbria e in particolar modo la L.R. 11/09, le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio.
4. Il presente regolamento integra il regolamento sulla tariffa corrispettiva (TARIC) approvato con DCC 269 del 30.12.2020 e ss.mm.ii., al quale si rimanda per tutti gli aspetti relativi ai criteri di calcolo tariffario per il servizio di raccolta.

Art. 2. Forme di gestione

1. L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti è svolta da un Gestore che viene individuato da AURI mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006, con le modalità stabilite nell' art. 16 della Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2009.

Art. 3. Finalità e obiettivi

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D. Lgs. 152/06.
2. In particolare tale gestione deve:
 - a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
 - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) Inspirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
 - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
 - e) Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della presente normativa.
3. L'AURI assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
 - b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
 - c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
 - d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione Umbria;
 - e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
 - f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
4. L'AURI, di concerto con il Gestore del servizio pubblico e con il Comune, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il

coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4. Competenze dell'AURI

1. Compete all' AURI, che si avvale del gestore del servizio, la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa come classificati dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5."

2. Competono inoltre all'AURI, che si avvale del gestore del servizio:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06;
- c) l'adozione di misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici;

d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

3. Competono al Comune di Terni:

a) i provvedimenti, circoscritti ad uno specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;

b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06.

c) il controllo, in solido con l'AURI, del corretto comportamento da parte delle utenze.

4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi ((tali)) i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo

o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonché ((...)) la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana.

g) i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a

combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per

produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato (da rifiuti)": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispettino i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della

neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

Art.6. Centri di Raccolta

1. I Centri di Raccolta - ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - sono aree appositamente progettate, realizzate e gestite per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili, nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento/smaltimento.

2. Nel territorio del Comune di Terni sono attualmente attivi i seguenti Centri di Raccolta:

- a) Terni - Via Pallotta, snc;
- b) Terni - Via Ratini n. 6;
- c) Terni - Piazzale Caduti di Montelungo n.6;
- d) Terni - Piediluco, Voc. Ponticelli.

3. I Centri di Raccolta secondo seguono i seguenti orari di apertura:

Orari di apertura dei CCR - PERIODO GENNAIO MAGGIO -OTTOBRE-DICEMBRE

CERD	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
Terni Pallotta	13.00/18.00	13.00/18.00	13.00/18.00	13.00/18.00	13.00/18.00	13.00/18.00	
Terni Ratini	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,00/12,20
Piazzale Caduti di Montelungo	7,30/12,50	7,30/12,50	7,30/12,50	7,30/12,50	7,30/12,50	7,30/12,50	
Terni Piediluco	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	

Orari di apertura dei CCR - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE

CERD	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
Terni Pallotta	13.00/18.00	13.00/18.00			13.00/18.00	13.00/18.00	
Terni Ratini	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/18,00	7,00/12,20
Terni Madonna del Monumento	7,30/12,50	7,30/12,50	7,30/18,00	7,30/18,00	7,30/12,50	7,30/12,50	
Terni Piediluco	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	7,30/12,30	

4. Gli orari di apertura dei centri di raccolta, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

5. Per i cittadini che conferiscono i rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta sono previsti gli incentivi di cui all'art. 19 del Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), al quale si rimanda.

6. Nei Centri di Raccolta autorizzati all'accettazione del codice CER 20.03.01 "rifiuto indifferenziato", tale rifiuto potrà essere conferito a peso e conteggiato nella parte variabile della tariffa applicando un fattore di conversione volume/peso pari a 0,6 ed inserito in tariffa secondo il regolamento TARIC.

Art. 7. Ecocompattatori

1. Gli Ecocompattatori installati nel territorio comunale permettono di compattare in modo automatico, semplice e veloce tutte le bottiglie in plastica PET di vari formati, i contenitori in PE-HD e PE-LD e anche le lattine per bevande di varie dimensioni.
2. Al momento del conferimento viene rilasciato uno scontrino che può essere esibito presso gli esercizi commerciali convenzionati per ottenere uno sconto sugli acquisti.

Art. 8. IES - Isola Ecologia Seminterrata

1. Un'Isola Ecologica Seminterrata (IES) utile per la Raccolta Differenziata di Plastica e Metalli, Carta e Cartone e Vetro è stata installata in Corso del Popolo. La IES è dedicata ad un numero ristretto di cittadini ed esercizi commerciali residenti nella zona limitrofa e a cui viene rilasciata da ASM una specifica ECO-Card.

TITOLO II - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9. Classificazione delle aree di raccolta

1. Il gestore effettua la raccolta dei rifiuti mediante prelievo domiciliare (c.d. sistema porta a porta) e con una frequenza variabile a seconda che avvenga all'interno dell'area denominata "ad intensità" o di "area vasta" come definite nelle "linee guida per la raccolta differenziata" di cui alla Delibera Giunta Regionale 1229 del 7 settembre 2009.
2. La delimitazione delle aree servite con una modalità "ad intensità" e "di area vasta" viene riportata nella mappa allegata al presente regolamento (allegato A). I cittadini possono individuare le modalità di raccolta specifiche di un determinato indirizzo e visualizzare il relativo calendario di raccolta utilizzando l'applicativo presente nel sito di ASM Terni S.p.A. al link: <https://www.asmterni.it/consultazione-stradario-per-calendari/>

Art. 10. Modalità di attuazione del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato gratuito da parte del gestore;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai centri di raccolta per i quali il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c) raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei RAEE
 - d) raccolta domiciliare di sfalci e potature.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta purché siano garantiti i livelli di sicurezza della strada pubblica.

Art. 11. Modalità generali della raccolta porta a porta

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'AURI può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante

l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.

2. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
3. Il Gestore in accordo con l' AURI potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta devono essere tenuti all'interno della proprietà fino all'orario stabilito per il conferimento. I contenitori previsti per la raccolta porta a porta vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore;
5. Nel servizio di raccolta porta a porta è permesso il deposito sulla via pubblica dei contenitori dei rifiuti dalle ore 22.00 della sera precedente alle ore 8.00 del giorno della raccolta.
6. Il conferimento deve avvenire in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
7. È vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta individuati.
8. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre apposto sugli stessi.

Art. 12. Accesso alla proprietà privata

1. Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od

ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 13. La raccolta differenziata

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, RAEE, rifiuti pericolosi (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), oli vegetali domestici, rifiuti tessili che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata non possono essere conferiti tramite i contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Art. 14. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in Area ad Intensità.

1. Le frequenze di raccolta in Area ad Intensità, per ciascuna frazione di rifiuto, vengono riportate nella seguente tabella:

FREQUENZE DI RACCOLTA	Aree ad Intensità
INDIFFERENZIATO	1/7
ORGANICO	2/7 - 3/7*
CARTA	1/7
PLASTICA	1/7
VETRO	1/15

**La frequenza è di tre volte a settimana (3/7) nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.*

2. Per la raccolta domiciliare della Frazione Indifferenziata:
 - a) Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240 e sino a 1100 per le grandi utenze;
 - b) Le utenze conferiranno detto rifiuto tramite mastello o carrellato opportunamente assegnato da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
 - c) La frequenza del prelievo è di 1 volta/settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti. Su tutti i contenitori sono installati dei sistemi di codifica transponder che permettono l'applicazione della tariffa puntuale.

3. Per la raccolta domiciliare della Frazione Organico Umido:

- a) Nelle aree ad intensità gli utenti conferiranno tale frazione tramite mastello da 25 lt o carrellato a due ruote da 120 lt-240 lt, opportunamente assegnato, da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
- b) Tutte le famiglie saranno dotate di un kit per la gestione del rifiuto organico costituito da sacchetti in mater-bi e da un secchiello sottolavello da 10 lt per la raccolta del rifiuto. Il sottolavello dovrà essere svuotato a cura dell'utente e il contenuto trasferito nel contenitore destinato all'esposizione la cui volumetria minima risulta quella da 25 lt.
- c) Per il conferimento di tale frazione possono essere utilizzati i sacchetti in dotazione o sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come previsto dal comma 2 dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 205/2010).
- d) La frequenza del prelievo è di 2 volte a settimana nel periodo ordinario compreso tra ottobre e maggio di ogni anno mentre è di 3 volte a settimana nel periodo estivo compreso tra giugno e settembre per un totale di 120 svuotamenti all'anno.

4. Per la raccolta domiciliare della Frazione Carta e Cartone:

- a) Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240 e sino a 1100 per le grandi utenze. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
- b) La frequenza del prelievo è di 1 volta a settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti.
- c) La carta e il cartone devono essere conferiti nel contenitore sfusi o in sacchi di carta avendo cura che eventuali residui non eccedano il peso della carta che li contiene; non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica.

5. Per la raccolta domiciliare della Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero):

- a) Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240-360 e sino a 1100 per le grandi utenze.
- b) Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, shopper, confezioni per alimenti, imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo.

- c) La frazione multimateriale imballaggi in plastica - lattine e barattoli deve essere conferita sfusa o in buste di plastica.
- d) I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1 volta/settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti.

6. Per la raccolta domiciliare della Frazione Vetro:

- a) Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi.
- b) Il vetro deve essere conferito, completamente svuotato, nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica. I vetri di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale o mediante la procedura di raccolta domiciliare prevista in base all'art. 16 comma 4 del presente regolamento.
- c) E' vietato conferire nel vetro pirex, lastre, ceramiche/terracotta, lampadine.
- d) Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
- e) La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni 15 giorni.

7. Sono previste le seguenti raccolte integrative per utenze non domestiche ed utenze speciali:

- a) Per le utenze non domestiche sono previsti, in base alla potenzialità di produzione di un determinato rifiuto in quantità superiori alla media, passaggi integrativi ulteriori rispetto a quanto previsto per il passaggio ordinario riferito alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche ma con produzione ordinaria di tali rifiuti.
- b) I rifiuti che possono essere causa di aumento di frequenza per le utenze non domestiche sono:
 - Organico
 - Cartone
 - Vetro
 - Imballaggi in plastica
- c) Sono da considerare come utenze non domestiche specifiche le utenze quali mense delle scuole, ospedali, case di cura, USL, esercizi commerciali, caserme ed altre strutture pubbliche che possono produrre particolari quantità di rifiuti.

- d) Ogni passaggio rivolto alle utenze domestiche risulta valido anche per le utenze non domestiche e i servizi di seguito elencati si devono quindi aggiungere ai passaggi già precedentemente citati.
- e) Integrazione organico: Per utenze speciali del centro storico nel periodo ordinario da ottobre a maggio è sempre attivo il terzo passaggio. È inoltre prevista una integrazione con ulteriori passaggi fino ad un massimo di 7 giorni a settimana.
- f) Integrazione Cartone: Integrazione di n° 2 passaggi alla settimana. È inoltre prevista per il centro storico una integrazione con ulteriori passaggi fino ad un massimo di 6 giorni a settimana.
- g) Integrazione Vetro: Integrazione di n° 2 passaggi alla settimana. È inoltre prevista per il centro storico una integrazione con ulteriori passaggi fino ad un massimo di 7 giorni a settimana.
- h) Integrazione Imballaggi in plastica: n° 2 passaggi settimana tutto l'anno. È inoltre prevista per il centro storico una integrazione con ulteriori passaggi fino ad un massimo di 7 giorni a settimana.

Art. 15. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in Area Vasta

1. In area vasta la raccolta risulta domiciliare (c.d. porta a porta) per tutte le frazioni ed avviene con le seguenti Frequenze di raccolta:

FREQUENZE DI RACCOLTA	Aree Vasta
INDIFFERENZIATO	1/15
ORGANICO	2/7
CARTA	1/15
PLASTICA	1/15
VETRO	1/30

2. Per la raccolta domiciliare della Frazione Indifferenziata:

- a) Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240 e sino a 1100 per le grandi utenze.
- b) Le utenze conferiranno detto rifiuto tramite contenitore opportunamente assegnato da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
- c) La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.

3. Per la raccolta domiciliare della Frazione Organico Umido:

- a) Nelle aree ad intensità gli utenti conferiranno tale frazione tramite mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240 lt a servizio di un limitato numero di utenti.
- b) Tutte le famiglie saranno dotate di un kit per la gestione del rifiuto organico costituito da sacchetti biodegradabili e compostabili e da un secchiello sottolavello da 10 lt per la raccolta del rifiuto.
- c) Per il conferimento di tale frazione possono essere utilizzati i sacchetti in dotazione o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come previsto dal comma 2 dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 205/2010).
- d) Il sottolavello dovrà essere svuotato a cura dell'utente e il contenuto trasferito nel contenitore destinato all'esposizione. La frequenza del prelievo è di 2 volte a settimana per tutto l'anno per un totale di 120 svuotamenti all'anno.

4. Per la raccolta domiciliare della Frazione Carta e Cartone:

- a) Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione carrellati da 120-240 lt o da 1100 lt per le grandi utenze.
 - b) I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
 - c) La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.
5. Per la raccolta domiciliare della Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero):
- a) Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240e sino a 1100 per le grandi utenze.
 - b) I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
 - c) La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.
6. Per la raccolta domiciliare della Frazione Vetro:
- d) Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240 lt.
 - e) I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
 - f) La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni trenta giorni.
7. Per raccolte integrative utenze non domestiche ed utenze speciali:
- a) Per le utenze non domestiche e speciali ricadenti in area vasta, come anticipato nei singoli paragrafi sopra esposti dopo le necessarie verifiche, esse saranno inserite in un apposito registro e trattate con un servizio paritario rispetto alle utenze insediate in area ad Intensità.

Art. 16. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE

- 1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche previa prenotazione telefonica al numero verde.
- 2. Il servizio è attivo sia per le aree ad intensità che in area vasta. Il servizio è rivolto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani ingombranti e provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei limiti quantitativi di 2 m³ e per un numero massimo di 3 pezzi per prelievo.

3. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE saranno raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti.
4. Questo servizio sarà disponibile per tutte le tipologie di rifiuto definibili ingombranti ed in particolare:
 - rifiuti ingombranti ferrosi con esclusione dei quelli pericolosi o a motore;
 - rifiuti ingombranti legnosi;
 - rifiuti ingombranti non recuperabili (divani, poltrone, ecc)
 - rifiuti ingombranti vetrosi (damigiane e simili);
 - rifiuti ingombranti costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - rifiuti ingombranti in genere purché di dimensioni tali da non essere inseribili nei contenitori delle raccolte domiciliari e non pericolosi.
5. Il Gestore prevede un servizio gratuito di raccolta e smaltimento a domicilio prenotabile tramite il numero verde 800215501, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 19; l'utente, dopo aver comunicato il codice TARIC, può concordare con l'operatore un appuntamento per il ritiro del rifiuto.
6. La richiesta dovrà specificare:
 - a) l'esatta tipologia dei materiali;
 - b) l'indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali (al di fuori della proprietà privata) indicando il civico o eventuale frazione;
 - c) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo eventualmente contattare in caso necessità.
7. I rifiuti dovranno essere depositati su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari di cui alla prenotazione effettuata con ASM e dovranno riportare un cartello con su scritto: "rifiuti in attesa del ritiro di ASM come da prenotazione numero e data".
8. Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile nei Centri Ecologici di Raccolta Differenziata.
9. Ai sensi del Decreto 8 marzo 2010 n.65 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il distributore, al

momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica destinata ad un nucleo domestico, deve assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura che viene sostituita.

10. Per le apparecchiature contenenti sostanze pericolose, con particolare riferimento a quelle contenenti clorofluorocarburi (CFC), devono essere adottate particolari attenzioni nelle fasi di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non rilasciare tali sostanze nell'ambiente e, in generale, in modo da preservarne l'integrità ai fini del successivo conferimento a impianti autorizzati al recupero.
11. Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile nei Centri Ecologici di Raccolta Differenziata.

Art. 17. Raccolta domiciliare dei rifiuti VERDI derivanti da sfalci e potature

1. Fanno parte di tale frazione di rifiuti sfalci d'erba, residui vegetali da pulizia dell'orto e giardino, piccole potature, foglie e ramaglie.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti in sacchi o fascine o comunque in modo da essere movimentabili a mano (ciascun collo non deve superare i 20 Kg). Il volume totale non deve superare 1 m³.
3. È attivo un servizio a domicilio attivabile tramite prenotazione al numero verde 800215501, dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 19: si prende appuntamento seguendo le disposizioni date dall'operatore previa comunicazione del codice utente TARIC.
4. La richiesta dovrà specificare:
 - a) l'esatta tipologia dei materiali;
 - b) l'indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali indicando il civico o eventuale frazione;
 - c) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo eventualmente contattare in caso necessità.
5. I rifiuti dovranno essere depositati su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari di cui alla prenotazione effettuata con ASM e dovranno riportare un cartello con su scritto: "rifiuti in attesa del ritiro di ASM come da prenotazione numero e data".

Art. 18. Il compostaggio domestico

1. Il Comune di Terni incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).

2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 del codice civile (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno);
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARIC tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.
6. In base al comma 1 dell'art 20 del Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva(TARIC):

"Alle utenze che, previa istanza compilata sul modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica la riduzione del 10% della tariffa, nella Quota Fissa

(QF) e nella Quota Variabile base (QVb). La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta."

Art. 19. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori dislocati presso le attività commerciali o presso i centri di raccolta;
 - b) i prodotti farmaceutici scaduti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e le parafarmacie;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, ai centri di raccolta.

Art. 20. Raccolta degli oli vegetali domestici

1. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori ai centri di raccolta o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate.
2. E' inoltre attivo il servizio di raccolta domiciliare per l'olio vegetale su appuntamento. Per prenotare il ritiro è necessario chiamare il Numero Verde del Servizio Igiene Ambientale 800 215 501 (da telefono fisso) 0744 300369 (da cellulare).
3. I rifiuti, depositati in contenitori a perdere (bottiglie, tanichette, ecc...) ermetici e ben chiusi, dovranno essere depositati su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari di cui alla prenotazione effettuata con ASM e dovranno riportare un cartello con su scritto: "rifiuti in attesa del ritiro di ASM come da prenotazione numero e data".

Art. 21. Raccolta degli abiti usati

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio a cura del gestore.
2. Cosa può essere conferito nei nuovi contenitori (colore bianco) per indumenti usati o rifiuti tessili a recupero:
 - vestiario pulito (anche in cattivo stato);
 - accessori come scarpe, cinture, borse;
 - coperte, lenzuoli puliti/ non impregnati;

- indumenti vari puliti/ non impregnati.

3. Cosa non deve essere conferito

- vestiti, coperte e quant'altro impregnato di vernici, olio e comunque materiale tessile troppo sporco o marcito (essi vanno conferiti nell'indifferenziato);
- cuscini e imbottiture di mobilio (vanno negli ingombranti)
- ritagli di stoffe o imbottiture (vanno nell'indifferenziato)
- oggettistica di qualunque natura, come: tazzine, soprammobili, giocattoli, phon e quanto altro.

4. Tali rifiuti possono inoltre essere conferiti ai Centri di Raccolta. In questo caso il conferimento deve avvenire senza sacchi di contenimento (sacchi di plastica o carta) per la verifica del vestiario o eventuale rifiuto tessile, che sarà a cura degli addetti ASM Terni S.p.A.

Art. 22. Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione

1. Le sole utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti e ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Art. 23. Raccolta rifiuti con cassoni mobili itineranti

1. Le sole utenze domestiche possono conferire ingombranti, sfalci verdi e RAEE presso i cassoni itineranti che il gestore posiziona presso alcune aree del territorio comunale secondo il calendario riportato nel sito di ASM Terni S.p.A.
2. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nel giorno in cui è presente il cassone e l'operatore incaricato al controllo.

Art. 24. Pannolini e pannoloni

1. Agli utenti che presentano particolari esigenze per lo smaltimento di pannolini, pannoloni e traverse vengono forniti appositi mastelli o contenitori carrellati dedicati e potranno concordare con il gestore modalità, frequenza e orari di conferimento.
2. Il servizio ha come scopo quello di ridurre al minimo il disagio per questa categoria di utenti evitando ai predetti utenti l'obbligo di conferire nel contenitore comune (se residenti in condominio) e di non gravare sul numero di esposizioni conteggiate al fine del calcolo della tariffa.
3. Gli utenti che necessitano del servizio dovranno presentare richiesta al Comune del contenitore aggiuntivo autocertificando i

giustificati motivi di tale istanza. Per evitare eventuali abusi si precisa che l'ufficio preposto dell'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli a campione per verificare l'effettivo utilizzo per il fine consentito.

4. Il servizio potrà anche essere richiesto da strutture particolari quali case di cura, asili e simili ma per tali utenze il servizio comporterà specifici costi.
5. I contenitori saranno dotati di coperchio di chiusura e sistema di antirandagismo.
6. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 36 mesi e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile della TARIC fino ad un massimo di € 40,00.
La riduzione è riconosciuta previa istanza presentata dall'interessato entro il termine stabilito dall'art. 27 del Regolamento TARIC e allegando la documentazione comprovante il materiale acquistato (c.d. "scontrino parlante") con un minimo di spesa annua pari a € 150,00.

Art. 25. Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermi restando il divieto di abbandono sanzionato ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006 e l'applicazione del comma 3 dell'art. 192 dello stesso D.L.vo 192/2006, che prevede l'emanazione di apposita ordinanza sindacale per la rimozione, avvio al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abbandono, in tutti gli altri casi ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico e si renda necessario effettuare l'immediata rimozione degli stessi al fine di ovviare l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il personale della Direzione Polizia Locale-Mobilità in collaborazione con gli ispettori ambientali di cui al regolamento comunale n. 203 del 26.7.2017, l'identità del responsabile, al quale sarà addebitato, a titolo di refusione delle spese sostenute dall'Ente per la bonifica del sito, l'importo minimo forfettario di € 300,00.

TITOLO III - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Art.26. Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (utenze domestiche o utenze non domestiche) di rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. La fase di raccolta è in capo al gestore del servizio individuato ai sensi della L.R. 11 del 13 maggio 2009.
3. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
4. Le mastelle e i bidoni vengono dati ai cittadini in comodato d'uso e devono essere mantenuti integri e puliti a carico degli utenti. È vietato l'uso di bidoni e mastelle per uso diverso da quello per il quale sono stati dati in comodato.
5. I rifiuti urbani devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
6. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
7. I contenitori devono essere esposti nel giorno indicato per il conferimento con i coperchi chiusi.
8. I rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica devono essere conferiti previa riduzione volumetrica.
9. I recipienti di plastica, vetro e metallo devono essere puliti e non contenere liquidi.
10. In relazione alle diverse tipologie di raccolta differenziata istituita è fatto divieto agli utenti di conferire oggetti o materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati, con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento o in giorni diversi da quelli stabiliti dal gestore per la raccolta;
11. È fatto divieto di conferire i rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, alla salute pubblica o alle

persone; in particolar modo è vietato l'inserimento nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti:

- a) di cenere calda o di altra fonte di innesco attiva (cicche di sigaretta ancora accese, cerini, fuochi di artificio, ecc.);
- b) di carcasse di animali morti anche provenienti da macellazione;
- c) di materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti;
- d) di liquidi.

12. È vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti inerti, Rifiuti elettronici (RAEE).

13. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei contenitori stradali.

14. È fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o immessi in pubblica fognatura.

15. Negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici nonché nelle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

16. È vietato inoltre agli utenti:

- a) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- b) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
- c) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- d) utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- e) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
- f) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

17. In area urbana, le aree di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private devono essere pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto adottando tutti gli accorgimenti per evitare abbandoni da parte di terzi.

18. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a dotare le aree con idonee opere (recinzioni ecc.) o dispositivi atti a impedire l'accesso agli estranei per l'abbandono di rifiuti, fatti salvi le autorizzazioni e i permessi necessari.

Art. 27. Modalità di conferimento e obblighi per i condomini

1. Il conferimento dei rifiuti all'interno di complessi abitativi con più di 4 utenze deve essere effettuato di regola mediante i bidoni condominiali ad uso esclusivo del numero limitato degli utenti che fanno parte del complesso.
2. I contenitori devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale e devono essere esposti, a cura del condominio, nei giorni di raccolta comunicati dal Gestore e ritirati una volta avvenuto lo svuotamento. L'esposizione e il ritiro possono essere evitati laddove i contenitori possano essere collocati in un'area privata di pertinenza condominiale ma facilmente accessibile per il Gestore.
3. È fatto obbligo al gestore di richiedere ai condomini di rilasciare autorizzazione scritta per l'accesso alle aree di pertinenza condominiale nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di responsabilità civile.
4. È consentito collocare i contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico o su suolo pubblico in posto accessibile ai mezzi, senza che intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, solo per motivate esigenze tecniche, operative, strutturali o logistiche accertate e consentite dal Gestore e dal Comune. Tale collocazione è consentita previa richiesta, presentata dal Gestore, di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune di Terni che sarà rilasciata a titolo gratuito al termine di una istruttoria condivisa tra Comune di Terni e Gestore. Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria per l'individuazione di una collocazione dei bidoni su suolo pubblico, si verifici l'impossibilità di trovare una soluzione che garantisca un'idonea viabilità e il decoro urbano il Comune concorderà con il Gestore e con il condominio un'altra modalità di conferimento che garantisca comunque lo svolgimento corretto del servizio.
5. Gli spazi in cui posizionare i contenitori condominiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) devono risultare facilmente accessibili per gli utenti e per il Gestore, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;

- b) la superficie dell'area di deposito dei contenitori deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti con disabilità e la movimentazione dei contenitori;
 - c) lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - d) il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
6. I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di riferimento.
7. I contenitori collocati su suolo pubblico per cui è stata rilasciata la relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere opportunamente schermati come da regolamento comunale;
8. I contenitori destinati alla raccolta sono concessi dal gestore all'utente in comodato d'uso gratuito; al loro utilizzo si applicano pertanto le norme vigenti in materia (artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi e scritte. Il lavaggio esterno e la sanificazione interna dei contenitori sono a carico del condominio;
9. Le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale modalità organizzativa. Nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinuncia al diritto d'uso dei contenitori; unica eccezione è ammessa nel caso in cui un utente conferisca, dimostrandolo, i rifiuti prodotti direttamente presso i centri di raccolta;
10. I condomini devono individuare un referente del condominio da indicare nel verbale di comodato d'uso dei contenitori;
11. Per le nuove costruzioni, come previsto dall'art. 86 comma 3 del Regolamento edilizio del Comune di Terni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del Gestore del servizio. Analoghi spazi per il deposito

dei rifiuti differenziati dovranno essere previsti per le attività commerciali di nuovo insediamento.

12. L'amministratore del condominio è tenuto a portare a conoscenza dei singoli condomini il presente regolamento ed attivarsi perché la raccolta venga organizzata secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, procedendo anche ad affiggere nella bacheca del condominio l'elenco delle regole che ciascun condomino deve osservare.
13. Nel caso di posizionamento in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile i contenitori per la raccolta possono essere dotati di una chiusura "gravitazionale" con costi a carichi dell'utenza. Gli utenti potranno conferire i rifiuti utilizzando una chiave mentre lo svuotamento da parte del gestore potrà avvenire senza chiave grazie al particolare sistema di chiusura.

TITOLO IV - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 28. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park

1. Su tutto il territorio comunale i gestori degli esercizi pubblici o i commercianti su aree pubbliche (anche di natura stagionale) devono tenere costantemente pulite durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico che sono occupate dall'esercizio o date in concessione o concesse in uso temporaneo.
2. Tale disposizione è valida per chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico anche in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
3. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARIC, TOSAP, ecc.).

Art. 29. Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

Art. 30. Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini sulle strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

2. È consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

Art. 31. Sgombero della neve

1. Ferme restando le disposizioni relative allo sgombero della neve contenute nei regolamenti comunali (e in particolare, nel Regolamento di Polizia Urbana), in caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo a proprietari o conduttori di edifici di garantire l'accessibilità all'area destinata al conferimento dei rifiuti e al loro ritiro da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti. Gli Amministratori di Condominio sono tenuti ad attivarsi affinché tali disposizioni siano rispettate anche negli stabili amministrati.
2. In caso di eventi nevosi eccezionali, dovranno comunque essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emesse in relazione al particolare evento.

Art. 32. Caditoie stradali

1. È fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 33. Disposizioni particolari per biciclette su suolo pubblico

1. Alla luce di quanto riportato nel regolamento comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico e in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della strada) i velocipedi abbandonati su suolo pubblico o parcheggiati in modo irregolare ovvero:
 - appoggiati ad attrezzature ed arredi dello spazio pubblico non idonei a tale funzione (pali dell'illuminazione, recinzioni, cartelli stradali, alberi, cartelli pubblicitari, dissuasori della sosta, panchine), legati con qualsiasi mezzo o non legati;
 - depositati in luoghi ad alta frequentazione e costituiscono intralcio o pericolo al passaggio dei cittadini e/o degli altri veicoli;
 - che rappresentano un evidente fattore di dequalificazione dello spazio pubblico per lo stato in cui si trovano o per la loro particolare posizione rispetto agli edifici a carattere monumentale ed artistico;

saranno gestiti secondo la seguente procedura:

- 1) la Polizia Locale apporrà un avviso sulla bicicletta con il quale si darà un termine di 10 giorni per la rimozione del mezzo;
 - 2) trascorsi i 10 gg se la bicicletta sarà ancora presente si provvederà alla rimozione forzata rimuovendo eventuali dispositivi di bloccaggio;
 - 3) verrà pubblicato un avviso all'Albo Pretorio dell'ente con indicate le modalità e i termini di recupero del mezzo da parte del legittimo proprietario;
 - 4) trascorsi i termini la bicicletta potrà essere avviata a riuso/recupero ovvero smaltita come rifiuto.
- 2.** L'avvio a riuso verrà attuato mediante convenzioni con associazioni senza scopo di lucro che provvederanno a riutilizzare le biciclette recuperate per scopi socialmente utili.

TITOLO V - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE

Art.34. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, usufruttuari, conduttori, devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi;
2. A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni e ad impedire che diventino ricettacoli di rifiuti da parte di terzi curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
4. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
5. I proprietari, usufruttuari o locatari di terreni di pertinenza delle abitazioni o di aree scoperte, recintate e non, nonché di terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione ricompresi all'interno del centro abitato e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno assicurare un regolare sfalcio dell'erba e pulizia dell'area da rovi, siepi e piante erbacee in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e di degrado urbano. Dovranno altresì essere assicurati periodici interventi di potatura delle essenze arbustive ed arboree.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35. Controllo e Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste nel Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato, con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla legge 24 Novembre 1981, n.689 come risulta dal prospetto di cui all'allegato B del presente regolamento.
2. Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento spetta a tutti gli organi incaricati dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (ivi comprese le guardie particolari giurate appartenenti ad associazioni ambientaliste di volontariato riconosciute e convenzionate con l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dello specifico servizio), agli agenti ed ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 c.p.p., agli ispettori ambientali nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 50.
3. I proventi derivanti dal pagamento dell'importo stabilito in misura ridotta, dal pagamento dell'importo ingiunto con ordinanza dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, dal pagamento stabilito in sentenza, a seguito di opposizione attivata avverso l'ordinanza ingiunzione dirigenziale avanti l'autorità giudiziaria competente, nonché dal pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale, a seguito dell'attivazione del procedimento di esecuzione forzata, conseguenti all'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, spettano al Comune di Terni. Tali proventi dovranno essere destinati a interventi e iniziative per l'incentivazione e il potenziamento della raccolta differenziata, ad azioni di risanamento ambientale e rimozione dei rifiuti abbandonati o per la costituzione di un fondo per la riduzione della TARIC.
4. L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente regolamento è effettuata dal Comune di Terni anche tramite il gestore (Ispettori Ambientali) che trasmette a tal fine gli atti necessari alla contestazione della violazione.
5. La responsabilità dell'intero procedimento sanzionatorio è affidata alla Direzione Polizia Locale mentre la responsabilità del procedimento relativo all'emissione dei provvedimenti ordinatori relativi alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un

eventuale processo di bonifica spetta al Dipartimento Qualità Urbana e Paesaggio del Comune di Terni.

Art.36. Ispettore ambientale

1. Coloro che vogliono essere nominati ispettori ambientali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti del soggetto che effettua il servizio di gestione rifiuti per conto del Comune di Terni;
 - b) essere titolare di patente di cat. B o superiore
 - c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) essere fisicamente idoneo all'impiego;
 - f) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
 - g) aver frequentato uno specifico corso di 30 ore con superamento dell'esame finale concernente l'azione di vigilanza e controllo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo.
2. La nomina ad ispettore è conferita con decreto del Sindaco da rinnovare con scadenza almeno biennale previa valutazione della persistenza dei requisiti. La suddetta nomina è sospesa, in via cautelare, in caso di sottoposizione a procedimento penale per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni conferite.
3. L'incarico di ispettore ambientale è revocato:
 - a) in caso di condanna penale definitiva per reati commessi nell'esercizio delle funzioni conferite;
 - b) in caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o delle specifiche norme;
 - c) per reiterate condotte non conformi ai principi di correttezza nei confronti dell'utenza.

Art. 37. Contributi CONAI

1. I contributi che, ai sensi dell'Accordo ANCI-CONAI, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva dell'AURI o, tramite delega, del Gestore dei servizi.
2. Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

Art. 38. Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con DCC 269 del 30/12/2020.
3. È abrogata ogni disposizione precedente, contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 39. Riferimenti di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e ss. mm. e ii, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Umbria.
2. Nelle more dell'adozione, da parte di AURI, dello schema di "Carta di servizio" a livello di ambito regionale, restano ferme le disposizioni a carico degli utenti e dei gestori contenute nel "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano" (TQRIF) di cui alla deliberazione ARERA n.15 del 18.01.2022, e i relativi obblighi di adeguamento decorrenti dal 01.01.2023.

Art. 40. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO B: Importo sanzioni VIOLAZIONI

Violazione	Sanzioni (minimo - massimo)	Importo della sanzione in misura ridotta	Riferimento Regolamento	Note
Esposizione su area pubblica di contenitori diversi da quelli prefissati per la raccolta del giorno e mancato ritiro dei contenitori vuoti	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 11 c.4	Fatti salvi i disposti art 20 cds
Esposizione sulla pubblica via dei contenitori al di fuori degli orari consentiti	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 11 c.5	Fatti salvi i disposti art 20 cds
Esposizione dei contenitori in area pubblica che arrecano intralcio al transito pedonale /veicolare	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 11 c.6	Fatti salvi i disposti art 20 cds
Conferimento al di fuori dei punti individuati	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 11 c.7	Fatti salvi i disposti art 20 cds
Mancata pulizia dei contenitori assegnati	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 11 c.8	
Conferimento dei rifiuti che possono essere differenziati nei contenitori degli indifferenziati	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 13 C.2	

Esposizione di ingombranti e RAEE con modalità difformi e/o in data e orario diversi da quelli concordati con il Gestore in fase di prenotazione	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 16	Fatti salvi i disposti artt 255 c.1 - 256 c. 2 Dlgs 152/06 per rifiuti esposti in assenza di prenotazione
Esposizione di sfalci con modalità difformi e/o in data e orario diversi da quelli concordati con il Gestore in fase di prenotazione	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 17	Fatti salvi i disposti artt 255 c.1 - 256 c. 2 Dlgs 152/06 per rifiuti esposti in assenza di prenotazione
Conferimento di RUP (es. prodotti farmaceutici, pile, imballaggi con etichette di pericolo) nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti differenziati	Da 100 a 300	100,00	Art 19	
Conferimento di oli vegetali domestici con modalità difformi e/o in data e orario diversi da quelli concordati con il Gestore in fase di prenotazione	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 20	Fatti salvi i disposti artt 255 c.1 - 256 c. 2 Dlgs 152/06 per rifiuti esposti in assenza di prenotazione
Conferimento di abiti usati con modalità difformi da quelle stabilite	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 21 c.1	
Introduzione nei contenitori stradali destinati alla raccolta di abiti usati di altre frazioni di rifiuti di origine domestica e altri materiali non conformi	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 21 c.2 e c.3	

Conferimento rifiuti nelle aree destinate al posizionamento dei cassoni mobili itineranti al di fuori delle date e orari in cui gli stessi sono presenti	300-3000 non peric 600 - 6000 peric	600 (non pericolosi) 1200 (pericolosi)	Art. 23	Sanzione prevista dall'art 255 c. 1 / fatte salve fattispecie penali di cui art 256 c. 2 - del D.Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti)
Conferimento di rifiuti domestici non correttamente suddivisi	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 26 c.3	
Utilizzo delle mastelle e dei bidoni per scopi diversi da quelli previsti dal comodato d'uso	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.4	
Dispersione di liquidi e odori prima o durante il conferimento dei rifiuti	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.5	
Contenitori esposti con il coperchio aperto	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.7	
Mancata riduzione volumetrica di rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica prima del conferimento	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.8	
Conferimento di recipienti in plastica/vetro/metallo non ripuliti e/o contenenti liquidi	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.9	

Conferimento di oggetti e materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 26 c.10	
Inserimento nei contenitori di: a) fonti di innesco; b) carcasse di animali; c) oggetti taglienti non protetti (escluso il vetro da conferire negli appositi contenitori); d) materiale liquido.	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 26 c.11	
Conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani di rifiuti urbani pericolosi, ingombranti, RAEE, inerti	300-3000 non peric 600 - 6000 peric	600 (non pericolosi) 1200 (pericolosi)	Art 26 c.12	Sanzione prevista dall'art 255 c. 1 / fatte salve fattispecie penali di cui art 256 c. 2 - del D.Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti)
Abbandono di rifiuti urbani pericolosi / non pericolosi su marciapiedi, sulle strade e/o a fianco dei contenitori stradali destinati alla raccolta degli stessi	300-3000 non peric 600 - 6000 peric	600 (non pericolosi) 1200 (pericolosi)	Art. 26 c.13	Sanzione prevista dall'art 255 c. 1 / fatte salve fattispecie penali di cui art 256 c. 2 - del D.Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti)
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni	30 - 150	50	Art. 26 c. 15	Sanzione prevista dall'art. 255 c.1 bis del D.Lgs. 152/2006
Abbandono di prodotti da fumo	60 - 300	100	Art. 26 c. 15	Sanzione prevista dall'art. 255 c. 1 bis del D.Lgs. 152/2006
Cernita e asportazione non	100 - 300	100,00	Art. 26 c.16	

autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi; utilizzo dei cestini portarifiuti per il contenimento dei rifiuti domestici; conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale;				
Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati e delle aree scoperte private da parte dei conduttori, amministratori e proprietari	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 26 c.17	Fatti salvi i disposti artt. 255 c. 1 / 256 c.2 Dlgs. 152/06
Mancata ottemperanza da parte di conduttori, amministratori o proprietari alla prescrizione di dotare le aree di uso comune di idonee opere o dispositivi atti ad impedire l'accesso agli estranei per l'abbandono di rifiuti	100 - 300	100,00	Art. 26 c.18	
Mancato rispetto dell'obbligo per i condomini di conferire rifiuti alla raccolta condominiale	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 27 c.9	
Mancata informazione da parte degli amministratori di condominio delle regole che ciascun condomino deve osservare affinché la raccolta differenziata venga organizzata in ciascun condominio secondo quanto previsto nel presente regolamento	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art. 27 c.12	

Mancata pulizia di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, da parte dei concessionari e degli occupanti e mancato conferimento dei rifiuti in base alle modalità stabilite da questo regolamento	100 - 500	166,67	Art 28	
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	100 - 500	166,67	Art 28	
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	100 - 500	166,67	Art 28	
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	100 - 500	166,67	Art 28	
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico/scarico merci	100 - 500	166,67	Art 29 c.1	
Lordamento suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri	100 - 500	166,67	Art 29 c.2	
Effettuazione di volantinaggio con modalità difformi da quelle previste	100 - 300	100,00	Art 30	
Mancato sgombero della neve o del ghiaccio o sgombero effettuato con modalità diverse da quelle previste	25/150,00 (L.R. 11/09 art. 21 c. 4)	50,00	Art 31	
Introduzione di corpi solidi nelle caditoie stradali	100 - 300	100,00	Art 32	
Mancata pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni	100 - 500	166,67	Art 34	

Refusione spese di immediata rimozione effettuata, per motivi igienico sanitari		300,00	Art 25	
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------	--